

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(ottobre-dicembre 2021)

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-375/21	BULGARIA	<p>Qualità dell'aria - Emissioni industriali- Centrali termoelettriche- Possibilità di deroga ai limiti di emissione</p> <p>Interpretazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), articoli 15, par. 4 (<i>"Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti"</i>) e 18 (<i>"Norme di qualità ambientale"</i>); della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, articoli 13 (<i>"Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana"</i>) e 23 (<i>"Piani per la qualità dell'aria"</i>), del Trattato sull'Unione europea, art. 4, paragrafo 3</p> <p><i>Dubbio se l'autorità competente ad esaminare una richiesta di deroga ai livelli di emissione sia obbligata a verificare se la concessione di detta deroga pregiudichi il rispetto delle norme di qualità ambientale.</i></p> <p><i>Dubbio se l'autorità competente ad esaminare una richiesta di deroga ai livelli di emissione debba valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all'inquinamento, compreso l'effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante, possa contribuire al superamento dei relativi valori limite di qualità dell'aria in una determinata zona o agglomerato e, in caso affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale.</i></p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>C-388/21</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Ambiente/Tutela dei consumatori/Giustizia e diritti fondamentali – Dieselgate - Impianti di manipolazione nei veicoli diesel – Risarcimento del danno</p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore.</p> <p><i>Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato; dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore.</i></p>
<p>C-506/21</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Ambiente/Tutela dei consumatori/Giustizia e diritti fondamentali - Dieselgate - Impianti di manipolazione nei veicoli diesel – Risarcimento del danno – Principio di effettività– Legittimazione al rinvio di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore.</p> <p><i>Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato; dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo per qualsiasi condotta illecita – colposa o dolosa – di quest’ultimo in rapporto all’immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato.</i></p>

		<i>Dubbio sull'effettiva legittimazione ad operare il rinvio da parte del giudice monocratico a cui la normativa e la giurisprudenza nazionale impongano nel caso avesse l'intenzione di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, di rimettere la specifica causa anzitutto alla propria Sezione.</i>
--	--	---

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-383/21 e C-384/21	BELGIO	<p>Appalti pubblici in house – Appalti tra enti nell'ambito del settore pubblico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, con particolare riferimento alle condizioni di applicazione dell'eccezione "in house" del controllo analogo congiunto di cui all'artt. 12.3, nonché dell'eccezione della cooperazione orizzontale non istituzionalizzata tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 12.4</p> <p><i>Dubbi: i) sull'effetto diretto delle disposizioni sopra richiamate; ii) se una società di edilizia residenziale pubblica partecipi agli organi decisionali di una società cooperativa intercomunale controllata per il solo fatto che un membro del CdA di tale controllata nella sua qualità di consigliere di un comune socio non esclusivo si trovi ad essere anche amministratore della medesima società di edilizia; iii) se tra la società e il comune controllanti e la società controllata possa comunque configurarsi una cooperazione orizzontale nel momento in cui i primi due, in funzione di un progetto di loro interesse, intendano affidare alla controllata compiti strumentali afferenti ad un settore dell'oggetto sociale nel quale sono soci.</i></p>
C-416/21	GERMANIA	<p>Parità di trattamento tra concorrenti – Offerte non autonome né indipendenti</p> <p>Interpretazione del combinato disposto dell'art. 18.1 della direttiva 2014/24/UE, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata, e dell'art. 57.4, lett. d), della medesima direttiva, a norma del quale un'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione alla</p>

		<p>procedura d'appalto un operatore economico se dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità dell'aggiudicazione di un appalto a imprese che costituiscono un'unità economica, ciascuna delle quali ha presentato un'offerta, con il principio euro-unitario di parità di trattamento dei concorrenti.</i></p>
--	--	--

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-494/21	IRLANDA	<p>Direttiva servizio universale – Valutazione del costo netto del servizio universale</p> <p>Interpretazione della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (applicabile <i>ratione temporis</i>), con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 che affidano alle Autorità nazionali di regolamentazione del settore il compito di valutare se la fornitura del servizio universale possa rappresentare un onere eccessivo per le imprese designate.</p> <p><i>Dubbio in merito all'applicazione delle conclusioni della sentenza resa dalla CGUE nella causa C-389/08 BELGIO, alla valutazione di un onere eccessivo qualora esista un solo fornitore del servizio universale sul mercato nonché, più in generale, in merito al criterio corretto da applicare per determinare un onere eccessivo.</i></p>

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-344/21	FRANCIA	<p>Effetti della mancata notifica di una concentrazione tra imprese – Effetti della mancata notifica di un aiuto di Stato - Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto antitrust UE</p> <p>Interpretazione degli artt. 101, 102, 107 e 108 TFUE, nonché del regolamento del Consiglio n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, del regolamento del Consiglio n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE e della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'UE.</p>
C-333/21	SPAGNA	<p>Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Divieto di pratiche concordate -organizzazione di competizioni internazionali in Europa da parte di club professionistici – Preventiva autorizzazione dell'UEFA e della FIFA – Sanzioni</p> <p>Interpretazione degli artt. 101 - divieto di pratiche concordate - e 102 – abuso di posizione dominante – TFUE e degli artt. 45 - libera circolazione dei lavoratori - 56 - libera prestazione dei servizi - 49 - libertà di stabilimento – 63 -libero movimento dei capitali e dei pagamenti del TFUE.</p> <p><i>Dubbio se la UEFA e la FIFA, opponendosi all'organizzazione della Superlega europea da parte di alcuni club calcistici, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa relativamente al mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.</i></p>
C-385/21	ROMANIA	<p>Concorrenza- Proporzionalità delle sanzioni in caso di violazione delle regole sulla concorrenza</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 101 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione, di prevedibilità e di proporzionalità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a che un'Autorità Garante della Concorrenza nella determinazione di una sanzione in rapporto al fatturato scelga di considerare i ricavi complessivi realizzati dalle imprese</i></p>

		<i>nell'ultimo anno di partecipazione all'infrazione (ossia il fatturato lordo) senza verificare se il fatturato totale, come indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all'esercizio finanziario precedente, rifletta fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica.</i>
C-394/21	ROMANIA	<p>Regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica – Concessione licenze – Restrizione della concorrenza</p> <p>Applicabilità del regolamento 2019/943 al gestore del mercato dell'energia e contestualmente, applicabilità della direttiva 2019/944. Possibilità che la concessione di una unica licenza costituisca una restrizione della concorrenza a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l'articolo 106 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se nella regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica, la normativa europea consenta di assegnare un'unica licenza a un solo gestore o se, per contro, sussista un obbligo per lo Stato membro di bloccare un monopolio nel mercato dell'energia.</i></p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità delle disposizioni europee inerenti alla libera concorrenza a un gestore del mercato dell'energia elettrica come una borsa merci.</i></p> <p><i>Dubbio, infine, se la concessione di una singola licenza ad un unico gestore costituisca o meno una restrizione della concorrenza.</i></p>
C-449/21	FRANCIA	<p>Concentrazioni di imprese- Abuso di posizione dominante</p> <p>Interpretazione del regolamento n.139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e dell'art. 102 TFUE</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE un'operazione di concentrazione, che non riveste dimensione comunitaria e sia inferiore alle soglie di controllo possa essere considerata da un'autorità nazionale garante della concorrenza come costitutiva di un abuso di posizione dominante tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.</i></p>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-412/21	ROMANIA	<p>Apertura di un deposito fiscale per la produzione di alcol– Sospensione di una autorizzazione da parte di una autorità sulla base di presunzioni oggetto di indagine penale - Principio della presunzione di innocenza - principio del ne bis in idem</p> <p>Interpretazione degli artt. 48 - presunzione di innocenza – e 50 – principio del ne bis in idem - della CDFUE in combinato disposto dell’art 16, par 1 - autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un deposito fiscale di prodotti sottoposti ad accisa – della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di un provvedimento di sospensione di un’ autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol disposta sulla base di mere presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia definitiva di condanna in materia penale e che siano state inflitte, per i medesimi fatti e alla stessa persona, due sanzioni aventi ad oggetto la sospensione dell’autorizzazione.</i></p>
C-414/21	BELGIO	<p>Tassazione su minusvalenze azionarie – Trasferimento della sede di società in altro Stato membro – Divieto di deduzione di perdite fiscali in altro Stato membro – Libertà di stabilimento – Compatibilità di norma nazionale</p> <p>Interpretazione dell’art 49 TFUE – libertà di stabilimento</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria, e in particolare con il principio di libertà di stabilimento, di una norma nazionale belga che non consente ad una società che ha trasferito la sua sede dal Lussemburgo in Belgio la deduzione dal reddito di perdite/minusvalenze da azioni fiscalmente maturate in precedenza in Lussemburgo.</i></p>
C-431/21	GERMANIA	<p>Libertà di stabilimento e libera prestazioni di servizi – prezzi di trasferimento infragruppo “<i>transfer pricing</i>” – Verifica della conformità ai criteri concorrenziali -obblighi documentali – Mancata esibizione della documentazione - Maggiorazione del reddito – Applicazione della sanzione</p>

		<p>Interpretazione degli artt. 49 TFUE – libertà di stabilimento – e 56 – libera di prestazione di servizi del TFUE</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che prevede, in caso di mancato rispetto degli obblighi documentali in materia di transfer pricing internazionale, una maggiorazione del reddito dichiarato dal contribuente e una conseguente applicazione di sanzione.</i></p>
C-512/21	UNGHERIA	<p>Direttiva IVA – Determinazione del soggetto passivo – Diritto alla detrazione dell'imposta - Principio di neutralità fiscale – Frode fiscale o frode carosello – Fatturazione circolare – Diligenza del soggetto passivo - Diritto ad un equo processo</p> <p>Interpretazione degli artt. 9, par 1 e 10 – soggetti passivi-, 167, 168, lett a) e 178, lett a) -diritto alla detrazione – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'art 47 CDFUE - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</p> <p><i>Dubbio sulla ripartizione dell'onere della prova tra il soggetto passivo e l'amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di operazioni fraudolenti – cd frodi carosello -e sull'approfondimento delle indagini che il soggetto passivo deve esperire, nel porre in essere un'operazione commerciale, affinché possa essere ritenuto che sia stato diligente.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-393/21	LITUANIA	<p>Titolo esecutivo europeo- Sospensione esecuzione</p> <p>Interpretazione e applicazione dell'articolo 23 (<i>"Sospensione o limitazione dell'esecuzione"</i>) del regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e degli articoli 36 paragrafo 1, e 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio su come debba essere interpretata la nozione di «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Dubbio su quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione di una decisione giudiziaria emessa sulla base di un titolo esecutivo europeo e quale debba essere la portata della verifica dell'impugnazione effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione.</i></p> <p><i>Dubbio se le misure di cui all'art. 23 debbano essere adottate alternativamente o possano essere cumulate. Dubbio se qualora l'esecutività di una decisione giudiziaria sia stata sospesa nello Stato di origine, l'esecuzione di tale decisione debba essere automaticamente sospesa in un altro Stato membro o se, a tale riguardo, sia necessaria una decisione dell'autorità competente dello Stato di esecuzione.</i></p>
C-445/21	BULGARIA	<p>Giustizia e diritti fondamentali/Tutela dei consumatori - Contratti di credito al consumo - Competenza giurisdizionale - Nozione di consumatore - Nozione di prestito con rimborso rateizzato</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articoli 17 (<i>"Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori"</i>), 19, punto 3 e 62 par. 1 e della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.</p> <p><i>Dubbio se ai fini della valutazione della qualità di "consumatore" sia rilevante il collegamento del contratto con l'attività professionale esercitata dalla persona al momento della conclusione del contratto ovvero lo scopo risultante dagli effetti legittimi del contratto.</i></p>

		<p><i>Dubbio se la nozione di «prestito con rimborso rateizzato» debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo a contratti relativi a beni -beni materiali, beni mobili - oppure se essa comprenda tutti i prestiti, compresi quelli derivanti da un contratto di credito bancario concluso al fine di acquistare un bene immobile residenziale. Laddove un contratto di credito concluso allo scopo di acquistare un bene immobile residenziale possa costituire un contratto concluso con un consumatore dubbio se per «residenza abituale» debba intendersi il centro dei principali interessi del consumatore.</i></p>
C-556/21	PAESI BASSI	<p>Protezione internazionale - Sospensione dei termini di trasferimento in pendenza del giudizio di impugnazione</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, art. 27 ("Mezzi di impugnazione"), par. 3 e art. 29 ("Modalità e termini") .</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale la normativa di uno Stato membro che, ove sia prevista una seconda istanza per i procedimenti in materia di protezione internazionale, consenta al giudice adito di sospendere, su domanda dell'autorità competente, il termine di trasferimento in pendenza del giudizio di impugnazione.</i></p>
C-567/21	FRANCIA	<p>Ne bis in idem e res iudicata - Unicità del giudizio e concentrazione delle pretese - Medesimezza del titolo e/o dell'oggetto delle domande proposte davanti a giudici di diversi Stati membri - Irricevibilità della seconda domanda</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articoli 33 e 36</p> <p><i>Dubbio se in relazione ai principi del ne bis in idem e della res iudicata, il giudice di uno Stato membro non può pronunciarsi su domande che avrebbero potuto essere proposte in un precedente giudizio tra le stesse parti definito davanti al giudice di un altro Stato membro, laddove le leggi applicabili in entrambi gli Stati prevedano un obbligo di "concentrazione delle pretese". In caso di risposta negativa, dubbio se le domande in concreto azionate davanti ai giudici dei due Stati membri abbiano il medesimo titolo e oggetto, di talché la domanda proposta davanti al giudice successivamente adito deve essere dichiarata irricevibile.</i></p>

		<i>Dubbio se le domande in concreto azionate debbano ritenersi avere il medesimo titolo e/o oggetto quando si fondano sul medesimo rapporto contrattuale tra le parti.</i>
C-572/21	SVEZIA	<p>Custodia e residenza abituale del minore - Trasferimento, in pendenza di un giudizio sulla responsabilità genitoriale, della residenza abituale del minore da uno Stato membro a uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell'Aia del 1996 - Competenza giurisdizionale</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II), art. 8 ("<i>Competenza generale</i>") e art. 61 ("<i>Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori</i>"). Interpretazione della Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata all'Aia il 19 ottobre 1996, art. 5 ("<i>Competenza</i>").</p> <p><i>Dubbio se il giudice di uno Stato membro mantenga la propria competenza quando il minore interessato, in pendenza di giudizio sulla responsabilità genitoriale, trasferisce la propria residenza abituale da uno Stato membro ad uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell'Aia del 1996.</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-392/21	ROMANIA	<p>Dipendenti pubblici di ruolo - Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini - Possibilità di ricomprendere gli occhiali da vista nella nozione di dispositivo speciale di correzione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini.</p> <p><i>Dubbio se, in base alla normativa UE gli occhiali da vista rientrano tra i dispositivi speciali di correzione, dubbio se rientrano in detta categoria solo a condizione che siano utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro dubbio infine se il datore possa assolvere all'obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione anche facendosi carico delle spese sostenute dal lavoratore per procurarsi detto dispositivo o riconoscendo ai lavoratori un aumento generale della retribuzione corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose».</i></p>
C-410/21	BELGIO	<p>Trasporto su strada – Distacco del lavoratore – Ritiro provvisorio del certificato A1 da parte dello Stato emittente – Autorizzazione di trasporto su strada - determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile</p> <p>Interpretazione degli artt. 5 - valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro – del regolamento 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 13, par 1, lett b e i - esercizio di attività in due o più Stati membri - del regolamento n. 883/2004/CE, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 3, par 1, lett a - requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e 11, par 1 - istruzione e registrazione delle domande – del regolamento 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e art 4, par 1, lettera a), - licenza comunitaria - del reg n. 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.</p> <p><i>Dubbio sul valore giuridico di un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile per un</i></p>

		<p><i>lavoratore distaccato - cd certificato A1 – che in pendenza di un giudizio penale nello Stato membro di occupazione sia stato provvisoriamente ritirato con efficacia retroattiva dallo Stato membro di rilascio; dubbio se l’ottenimento di una autorizzazione di trasporto su strada in uno Stato membro dimostri che una impresa ha stabilito la propria sede in modo effettivo e stabile in tale Stato ai fini della determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile.</i></p>
C-427/21	GERMANIA	<p>Distacco di personale- Applicabilità della normativa sul lavoro tramite agenzia interinale</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in particolare articolo 1 (“Ambito di applicazione”), paragrafi 1 e 2, articolo 2 (“Finalità”) e articolo 3 (“Definizioni”), paragrafo 1, lettere da a) a e)</p> <p><i>Dubbio se nelle ipotesi in cui le mansioni del lavoratore sono trasferite ad un terzo e tale lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest’ultimo, fornire stabilmente al terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dal diritto europeo per il lavoro tramite agenzia interinale. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se sia compatibile con il diritto unionale, alla luce dell’obiettivo di salvaguardia dell’occupazione e del posto di lavoro, una normativa nazionale che esclude espressamente il distacco del personale dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di tutela della messa a disposizione di manodopera)</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-411/21	PORTOGALLO	<p>Libera prestazione di servizi</p> <p>Interpretazione dell'art. 56 TFUE a norma del quale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa portoghese che, nel dettare i principi dell'azione dello Stato nell'ambito della promozione, sviluppo e tutela dell'arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive, pone a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento una tassa di sottoscrizione relativa all'accesso a servizi di programmi televisivi in Portogallo da destinare alla produzione cinematografica e audiovisiva portoghese.</i></p>
C-419/21	POLONIA	<p>Contratto relativo a molteplici forniture - Ritardo nei pagamenti - Possibilità di riconoscere al creditore il diritto al risarcimento per ogni pagamento in ritardo - Definizione di "transazione commerciale"</p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/7/UE recante norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, specificatamente per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 2, punto 1 e dell'articolo 6, par. 1</p> <p><i>Dubbio se, nell'ipotesi in cui un contratto preveda molteplici forniture il diritto al risarcimento, in caso di ritardo nei pagamenti, comprende un unico importo forfettario per l'intero contratto, indipendentemente dal numero delle forniture in relazione alle quali il pagamento è in ritardo, ovvero l'insieme degli importi forfettari relativi a ciascuna fornitura di beni.</i></p> <p><i>Dubbio se, nell'ipotesi in cui un contratto preveda molteplici forniture di beni, ciascuna di queste forniture costituisce una transazione commerciale ai sensi della direttiva, in relazione alla quale può essere richiesto un importo forfettario a titolo di risarcimento ovvero se le molteplici forniture si riferiscono ad un unico negozio commerciale in relazione al quale può essere chiesto un solo importo forfettario.</i></p>
C-438/21	PORTOGALLO	<p>Servizi di pagamento - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni non autorizzate</p>

		<p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2) in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento (PSP) per le operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 61 (“Deroghe consensuali in caso di utente dei servizi di pagamento non consumatore”), 71 (“Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate”), 72 (“Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”), 73 (“Responsabilità del PSP”) e 74 (“Responsabilità del pagatore”)</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di attribuire la responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate al PSP anche quando questi non sia il soggetto che meglio controlla la fonte del rischio nonché sulla possibilità di derogare al regime di responsabilità del PSP quando il pagatore non sia un consumatore.</i></p>
C-574/21	REP. CECA	<p>Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia</p> <p>Interpretazione della direttiva 86/653/CE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, con particolare riferimento alla disposizione di cui all’art. 17.2, lett. a) ai sensi della quale l'agente commerciale ha diritto a un'indennità di fine rapporto se e nella misura in cui: a) abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità delle provvigioni perdute, rilevanti ai fini della valutazione dell'equità dell'indennità di cessazione del rapporto, alle provvigioni che, in caso di prosecuzione del rapporto, l'agente avrebbe altrimenti percepito per gli affari già realizzati ovvero a quelle che avrebbe percepito per gli affari che il preponente avrebbe realizzato in futuro.</i></p>
C-580/21	GERMANIA	<p>Mercato interno – Energia da fonti rinnovabili - Accesso e funzionamento delle reti</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all’art. 16.2, lett. c), ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli “impianti di produzione che</p>

		<p>utilizzano le fonti energetiche rinnovabili” nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di dare la priorità di immissione in rete di energia elettrica anche a quegli impianti in cui sono utilizzate fonti energetiche sia rinnovabili che convenzionali in una miscela già esistente, variabile e non modificabile, come nel caso della produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.</i></p>
--	--	---

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-423/21	AUSTRIA	<p>Diritto d'autore – Applicabilità del diritto d'autore anche ad attori terzi – Nozione di «comunicazione al pubblico» – Principio di territorialità</p> <p>Interpretazione della direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, specificatamente per quanto riguarda l'articolo 2 e l'articolo 3 della predetta direttiva. Inoltre, interpretazione dell'articolo 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Rinvio pregiudiziale inteso come integrazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-426/21 Austria.</p> <p><i>Dubbio se, in relazione alla definizione di «comunicazione al pubblico», il gestore diretto di una piattaforma di streaming sia ritenuto responsabile relativamente alla comunicazione della presenza di contenuti protetti in una trasmissione.</i></p> <p><i>Dubbio se lo stesso obbligo di comunicazione ricada anche su attori terzi collegati tramite regolare contratto e/o diritto di società al gestore diretto.</i></p> <p><i>Dubbio se, in merito all'accertamento delle responsabilità emergenti da violazione del diritto d'autore, i giudici dello Stato membro siano competenti solamente in merito ai danni causati nel territorio nazionale oppure possano o debbano pronunciarsi sulle azioni commesse anche al di fuori dello specifico territorio.</i></p>

C-426/21	AUSTRIA	<p>Diritto d'autore – Videoregistrazione online – Nozione di copia privata – Nozione di «comunicazione al pubblico»</p> <p>Interpretazione della direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, specificatamente per quanto riguarda l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 5 della predetta direttiva.</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi della normativa nazionale austriaca, la gestione di un videoregistratore online ricada nell'ambito di applicazione della nozione di copia privata e se tale interpretazione sia in linea con la normativa europea o meno.</i></p> <p><i>Dubbio se, in linea con la normativa europea, una società che fornisce una versione completa di IPTV (hardware, software e supporto tecnico) debba essere ritenuta responsabile o meno della «comunicazione al pubblico» di contenuti protetti della trasmissione.</i></p>
C-472/21	GERMANIA	<p>Disegni e modelli – Componente di un prodotto complesso – Parte inferiore di un sellino per biciclette o motociclette – Interpretazione della nozione di «visibile» – Criteri per la valutazione dell'«utilizzo normale» di un prodotto complesso</p> <p>Interpretazione dell'art. 17 CDFUE e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva Direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli il componente di un prodotto complesso, nel caso di specie un sellino per biciclette o motociclette, possa considerarsi visibile «durante la sua normale utilizzazione» per il solo fatto che sia oggettivamente possibile identificare il disegno quando il componente è montato oppure se ciò dipenda dalla visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione. Nel caso si optasse per la seconda ipotesi interpretativa dubbio se, ai fini della valutazione della «normale utilizzazione» di un prodotto complesso da parte del consumatore finale, sia necessario prendere in considerazione la destinazione voluta dal fabbricante del componente oppure l'uso abituale dello stesso da parte del consumatore finale.</i></p>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-418/21	GERMANIA	<p>Alimenti a fini medici speciali - Nozione di esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche - Nozione di dati scientifici generalmente riconosciuti</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nonché del regolamento delegato (UE) 2016/128 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche: possibilità che esse ricorrano solo in relazione ad un aumento delle esigenze nutrizionali a causa della malattia che l'alimento in esame soddisfa o che sia invece sufficiente che l'assunzione di tale alimento comporti un generale beneficio considerato che le sostanze in esso contenute contrastano i disturbi o alleviano i sintomi.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre se l'espressione dati scientifici generalmente riconosciuti in base al diritto UE presupponga in ogni caso uno studio randomizzato, controllato verso placebo e in doppio cieco, che, pur non riguardando il prodotto in questione, fornisca almeno elementi a sostegno degli effetti dichiarati.</i></p>
C-495/21 e C-496/21	GERMANIA	<p>Diritto farmaceutico - Distinzione tra dispositivi medici a base di sostanze e medicinali</p> <p>Interpretazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, e della Direttiva 2001/83/CE 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano come modificata dalla direttiva 2012/26/UE</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di classificare come dispositivo medico a base di sostanze uno spray nasale per la pulizia ed il drenaggio delle cavità nasali la cui modalità di azione, in base allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia nota e non sia quindi possibile stabilire in modo definitivo se l'azione principale prevista sia conseguita per via farmacologica o fisico-chimica.</i></p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-577/21	BULGARIA	<p>Circolazione degli autoveicoli – Assicurazione della responsabilità civile – Risarcibilità di danni non patrimoniali</p> <p>Interpretazione dell'art 1, par 1 - copertura assicurativa per danni a cose e persone – della direttiva 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una interpretazione restrittiva della giurisprudenza tedesca per la quale il risarcimento per il dolore e la sofferenza in caso di morte di un genitore è dovuto solo se tale dolore e tale sofferenza abbiano comportato un'alterazione patologica dello stato di salute, ossia una malattia vera e propria.</i></p>

TUTELA DEI DATI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-395/21	GERMANIA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Pagamento dei servizi legali – Conformità di una clausola al principio di trasparenza</p> <p>Interpretazione dell'art 4, par 2 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori alla luce dell'art 169 TFUE e dell'art 38 CDFUE sulla protezione dei consumatori.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini della determinazione dell'abusività di una clausola, nell'espressione "oggetto principale del contratto", richiamata all'art 4 par 2 della direttiva 93/13/CEE, rientri una clausola, che non è stata oggetto di negoziato individuale e che si trova in un contratto di servizi legali concluso tra un professionista (avvocato) e un consumatore, riguardante il costo e le modalità di calcolo dello stesso; dubbio se, sulla base del principio di trasparenza, sia sufficientemente chiara e comprensibile una clausola sul prezzo,</i></p>

		<i>inserita in un contratto di servizi legali, che indichi soltanto il compenso orario dovuto all'avvocato e non altri elementi tali da consentire al consumatore di valutare il costo finale dei servizi legali e le conseguenze economiche di tale clausola.</i>
C-407/21	FRANCIA	<p>Pacchetti turistici e servizi turistici collegati - Risoluzione del contratto a seguito di emergenza sanitaria legata a pandemia da Covid-19 - Possibilità di corrispondere un buono pari all'importo del pagamento effettuato</p> <p>Interpretazione dell'articolo 12 (<i>"Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto"</i>), della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.</p> <p><i>Dubbio se nel caso di risoluzione di un contratto relativo all'acquisto di pacchetti turistici e servizi collegati per circostanze straordinarie legate all'epidemia da Covid-19, l'organizzatore debba rimborsare in denaro il prezzo pagato oppure possa rimborsarlo per equivalente, in particolare sotto forma di buono pari all'importo del pagamento effettuato. Nell'ipotesi in cui tali rimborsi siano intesi come rimborso in denaro, dubbio se sia possibile, in relazione alle conseguenze, in termini di calo del fatturato, che la crisi sanitaria legata all'epidemia da Covid-19 ha provocato sugli operatori turistici, derogare temporaneamente all'obbligo, per l'organizzatore, di rimborsare al consumatore il prezzo integrale pagato per l'acquisto del pacchetto turistico e servizi collegati. Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia possibile modulare gli effetti nel tempo di una decisione di annullamento di un atto di diritto interno contrario al diritto europeo.</i></p>
C-455/21	ROMANIA	<p>Clausole abusive - Adesione ad una comunità di acquisto internazionale - Offerta ai partecipanti della possibilità di percepire entrate sotto forma di rimborsi per acquisti, commissioni e altri vantaggi - Configurabilità della qualifica di "consumatore"</p> <p>Interpretazione dell'art. 2, lett. b) direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia corretto qualificare come "consumatore" la persona fisica che stipula, con una società commerciale, un contratto di adesione in forza del quale tale persona fisica ha il diritto di partecipare alla comunità di acquisto posta in essere dalla suddetta società, di acquistare beni e servizi presso</i></p>

		<p><i>commercianti che intrattengono un rapporto contrattuale con tale società e di svolgere un'intermediazione presso altre persone nel contesto della suddetta comunità, nonostante la clausola contrattuale che prevede che al rapporto contrattuale tra la società e il cliente si applica esclusivamente il diritto svizzero, a prescindere dal domicilio del cliente, ai fini di una effettiva tutela del consumatore.</i></p> <p><i>Dubbio se sia corretto qualificare come "consumatore" la persona fisica che ha stipulato con un professionista un contratto avente un duplice scopo, vale a dire quando il contratto è stipulato a fini che ricadono in parte nell'attività commerciale, economica o professionale di tale persona fisica e in parte al di fuori di tale attività, e lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica non ha un peso predominante nel contesto generale del contratto. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano i principali criteri da applicare per stabilire se lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica presenti o meno un peso predominante nel contesto generale del contratto.</i></p>
C-555/21	AUSTRIA	<p>Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Rimborso anticipato dell'importo del credito - Riduzione proporzionale degli interessi e dei costi non ricollegabili alla durata del contratto</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, art. 25 par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che preveda, nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo relativo ad immobili residenziali, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata.</i></p>
C-565/21	SPAGNA	<p>Tutela dei consumatori - Mutui o crediti ipotecari per consumatori – Clausole abusive - Clausola relativa alla commissione di apertura – Remunerazione di servizi iniziali inerenti all'attività della banca</p> <p>Interpretazione della direttiva Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti di credito immobiliare ai consumatori e della sentenza CGUE nelle cause riunite C-224/19 e C-259/19 (in particolare punto 3 del dispositivo).</p>

		<p><i>Dubbio sulla valutazione di una clausola relativa alla commissione di istruttoria o commissione di apertura in virtù della quale per la messa a disposizione del capitale del credito, il consumatore deve versare all'istituto bancario una commissione, calcolata in base all'importo concesso, ad opera di una giurisprudenza nazionale che considera detta clausola come elemento essenziale del contratto, qualificando la commissione come una componente principale del prezzo, ed esclude conseguentemente il carattere abusivo della stessa quando essa è redatta in modo chiaro e comprensibile.</i></p> <p><i>Dubbio sui criteri di valutazione della chiarezza e della comprensibilità della clausola.</i></p> <p><i>Dubbio infine sull'esclusione da parte della citata giurisprudenza della creazione ad opera di detta clausola di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.</i></p>
--	--	---

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-340/21	BULGARIA	<p>Tutela dei dati personali – Responsabilità del titolare del trattamento – sicurezza del trattamento – danno morale - diritto al risarcimento dei danni</p> <p>Interpretazione degli artt 24 - responsabilità del titolare del trattamento – 32 - sicurezza del trattamento – e 82 - diritto al risarcimento e responsabilità – del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se a seguito di una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo – attacco hacker- le misure tecniche e organizzative adottate debbano essere ritenute non adeguate; dubbio se nel caso di specie il titolare del trattamento debba essere esonerato dalla responsabilità e se a seguito di tale circostanza le sole inquietudini e ansie provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno morale con conseguente diritto al risarcimento del danno.</i></p>

C-349/21	BULGARIA	<p>Intercettazioni telefoniche in un procedimento penale - Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni</p> <p>Interpretazione dell'art 15, par 1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla luce dell'art 5, par 1 – riservatezza nelle comunicazioni – e considerando 11 – diritto alla vita privata – della medesima direttiva.</p> <p><i>Dubbio sulla conformità eurounitaria di prassi nazionali in forza delle quali il giudice, in un giudizio penale, autorizza le intercettazioni, le registrazioni e la memorizzazione di conversazioni telefoniche degli indagati, servendosi di moduli standard senza alcun riferimento al caso specifico, e sulla conseguente loro utilizzabilità quale prova del reato contestato.</i></p>
C-350/21	BULGARIA	<p>Trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Conservazione dei dati ai fini del contrasto alla criminalità</p> <p>Interpretazione dell'art 5, par 1 - riservatezza delle comunicazioni – e art 15, par 1 - limitazione dei diritti e degli obblighi – della direttiva 2002/58/CE direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di disposizioni nazionali che consentono, ai fini del contrasto alla criminalità grave, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico dei mezzi di comunicazione elettronica per un periodo di sei mesi ma dispone contestualmente che l'accesso a tali dati è soggetto a un controllo giurisdizionale ed è ammesso solamente per reati gravi.</i></p>
C-446/21	AUSTRIA	<p>Liceità del trattamento dei dati necessario all'esecuzione di un contratto – Minimizzazione dei dati - pubblicità personalizzata</p> <p>Interpretazione degli artt 5, paragrafo 1, lett b) e C) -principi applicabili al trattamento di dati personali, art 6, par 1, lett a) e b) - liceità del trattamento- dell'art 7 - condizioni per il consenso - e art 9 par 1 - trattamento di categorie particolari di dati personali – del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni d'uso generali relative a contratti di utilizzo della piattaforma che prevedono il trattamento di dati personali finalizzato anche alla pubblicità</i></p>

		<i>personalizzata sia lecito in quanto il trattamento stesso è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.</i>
C-453/21	GERMANIA	<p>Responsabile per la protezione dei dati – Rimozione dall'incarico per giusta causa – conflitto di interessi tra il ruolo di presidente del consiglio aziendale e responsabile dei dati nell'impresa</p> <p>Interpretazione degli artt. 37, par 1 - designazione del responsabile della protezione dei dati -, 38, par 1, seconda frase e par 6 - posizione del responsabile della protezione dei dati del regolamento (UE) 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che subordina la rimozione del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, esclusivamente per giusta causa, indipendentemente dal fatto che tale rimozione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei compiti assegnatigli a condizioni, conseguentemente, più rigorose rispetto a quelle stabilite dal diritto dell'Unione.</i></p>

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-395/21	GERMANIA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Pagamento dei servizi legali – Conformità di una clausola al principio di trasparenza</p> <p>Interpretazione dell'art 4, par 2 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori alla luce dell'art 169 TFUE e dell'art 38 CDFUE sulla protezione dei consumatori.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini della determinazione dell'abusività di una clausola, nell'espressione "oggetto principale del contratto", richiamata all'art 4 par 2 della direttiva 93/13/CEE, rientri una clausola, che non è stata oggetto di negoziato individuale e che si trova in un contratto di servizi legali concluso tra un professionista (avvocato) e un consumatore, riguardante il costo e le modalità di calcolo dello stesso; dubbio se, sulla base del principio di trasparenza, sia sufficientemente chiara e comprensibile una clausola sul prezzo, inserita in un contratto di servizi legali, che indichi soltanto il compenso orario dovuto all'avvocato e non altri elementi tali da consentire al consumatore di valutare il costo finale dei servizi legali e le conseguenze</i></p>

		<i>economiche di tale clausola.</i>
--	--	-------------------------------------